Cari Colleghi,  
oggi 2 marzo entra in vigore il nuovo DPCM (All. 1) che aggiorna le misure di contenimento del contagio da Coronavirus.

**L’articolo 1** **riguarda solo i Comuni elencati nell’allegato 1 del DPCM, a maggior rischio di contagio.**

Sospensione fino all’8 marzo 2020 degli eventi e delle competizioni sportive, di tutte le manifestazioni organizzate di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, *ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative svolte a distanza;*

Segnaliamo l’obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, tra cui quindi quelli di Medicina Generale, indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela. Inoltre si dispone che il divieto di accesso o allontanamento dai Comuni e la sospensione dell’attività lavorativa non si applicano al personale sanitario.

**L’articolo 2** **riguarda solo le Regioni elencate nell’allegato 2 del DPCM (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna).**

Nell’ambito del blocco delle attività concorsuali, viene esclusa la sospensione dei concorsi per il personale sanitario (compresa quindi l’attribuzione delle carenze di medicina generale) e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, ferma restando l’osservanza delle disposizioni del 25 febbraio del ministero della pubblica amministrazione ovvero: *nello svolgimento delle procedure concorsuali le amministrazioni adottano le opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati, garantendo comunque la necessaria distanza di sicurezza, durante la fase dell'accesso e dell'uscita dalla sede, dell'identificazione e dello svolgimento delle prove.*

Ricordiamo che lo stop all’abilitazione dei nuovi medici, che si sarebbe dovuta concludere con la prova scritta il 28 febbraio 2020, in conseguenza dell’ordinanza del Ministro dell’università e della ricerca del 24 febbraio 2020, avrebbe comportato anche limitazioni alla frequenza del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale dei laureati non ancora abilitati e ammessi con riserva. Con Decreto Legge del 28 febbraio è stata comunque data la possibilità, per i laureati in medicina e chirurgia coinvolti dalla sospensione dell’esame, di frequentare con riserva il corso di formazione specifica in medicina generale. In questo modo il triennio 2019-2022 potrà avviarsi ordinariamente senza ulteriori ritardi.

Nello stesso articolo si ribadisce la limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti delle residenze per non autosufficienti.

**Gli articoli 3 e 4** **riguardano l’intero territorio nazionale.**

Viene ribadito che *nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private, ove ne sia consentito l’espletamento, devono comunque essere assicurate modalità tali da evitare assembramenti di persone*. Questo passaggio chiarisce ulteriormente e su tutto il territorio nazionale lo sblocco degli esami di abilitazione alla professione di medico chirurgo specificata all'art. 2.

*Il personale sanitario si attiene alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute*; sono quindi vigenti tutte le disposizioni anche locali finalizzate ad evitare contatti diretti a rischio tra medici e pazienti potenzialmente infetti. In particolare, si ribadisce che *chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei Comuni di cui all’allegato 1 del presente decreto, deve comunicare telefonicamente tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero pediatra di libera scelta.*

Viene inoltre ribadita la procedura di certificazione per assenza dal lavoro per i soggetti posti in quarantena ed estesa la stessa procedura a soggetti posti in isolamento fiduciario perché positivi al tampone e asintomatici o paucisintomatici (All.2). Tale procedura non necessita di contatto diretto tra il MMG e il soggetto posto a sorveglianza sanitaria: *nei casi in cui sia stata accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di Sanità Pubblica informa inoltre il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS. In caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, e il MMG/PLS in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine;*

Il Decreto sottolinea per il caso sottoposto a sorveglianza sanitaria asintomatico che in caso di comparsa di sintomi il paziente deve avvertire immediatamente il MMG/PLS e *l’operatore di Sanità Pubblica;*

L’articolo 4 ritorna poi su quanto previsto nel precedente DPCM del 25 febbraio in relazione alla questione del certificato di riammissione a scuola per specificare che *la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria (All. 3), di durata superiore a cinque giorni, avviene fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.*

Tale articolo va considerato nei combinati disposti di quanto stabilito precedentemente dalla singola regione per il certificato di riammissione a scuola.  
Quindi rispetto a quanto previsto nel DPCM del 25 febbraio il certificato va rilasciato solo se l’assenza riguarda una malattia infettiva soggetta a notifica, quindi inclusa nell’elenco di tali patologie (All. 3), di durata superiore a 5 giorni.

Tra le patologie soggette a notifica obbligatoria è presente l’infezione da virus influenzali potenzialmente pandemici, come il Covid-19, pertanto la certificazione di rientro a scuola sarà da rilasciare nel caso di soggetti a cui sia stata confermata tale infezione, dopo guarigione ovviamente dichiarata e accertata dalle autorità sanitarie competenti prima che dal medico di medicina generale.